

**ESTRATTO POLIZZA HDI ASSICURAZIONI S.p.A. - R.C.A. n.° 2517408550  
CONTRAENTE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.**

### Condizioni di assicurazione

Le condizioni di assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile Auto (di seguito "R.C.A.") sono quelle riportate nel *set* informativo del prodotto HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito "HDI" o la "Compagnia") denominato "Valore Auto", ed. 03/2022, consultabile sul sito web della Compagnia all'indirizzo [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it), come derogate/integrate nelle relative appendici di polizza stipulate tra HDI e Arval Service Lease Italia S.p.A. (di seguito "ARVAL").

Pertanto, il presente documento è da intendersi come mero documento esplicativo, senza alcuna validità ed efficacia contrattuale tra ARVAL e HDI, che riepiloga le garanzie contenute nelle condizioni di assicurazione R.C.A. stipulate tra le predette società, fermo restando che la clientela di ARVAL potrà ottenere le integrali condizioni assicurative a semplice richiesta.

### Rischio assicurato

La Compagnia assicura - in conformità alle normative, anche regolamentari, del settore - i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nella polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà di ARVAL. L'assicurazione vale altresì per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, escluse le aree aeroportuali ad eccezione dei veicoli per i quali questa estensione sia stata espressamente convenuta per iscritto.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

### Durata della copertura

Dalle ore 24.00 del 31/05/2024 alle ore 24.00 del 31/05/2025.

### Massimali di garanzia

Il massimale della garanzia R.C.A. è prestato fino alla concorrenza di € 25.000.000,00 (Euro venticinquemilioni/00).

### Gancio Traino

La garanzia R.C.A. è estesa alla copertura del rischio di circolazione dei veicoli che trainano un rimorchio anche per danni da circolazione prodotti dallo stesso, quando agganciato alla motrice.

### Ricorso Terzi da Incendio

La garanzia R.C.A. si intende estesa ai danni cagionati a terzi dall'incendio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma della legge. La garanzia è prestata con un massimale pari a € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) per ciascun sinistro.

### Esclusioni e rivalse

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa e/o regresso nei confronti del conducente/locatario del veicolo esclusivamente nei casi tassativamente elencati di seguito:

- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fatto salvo quanto previsto nel prosieguo;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 o 186-bis del Codice della Strada, ss.mm.ii.;
- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada, ss.mm.ii.;
- nel caso di uso della targa prova non conforme alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- per i danni causati all'interno delle aree aeroportuali, restando comunque esclusi i danni causati agli aeromobili, nel caso fortuito si ecceda la percentuale del 5% di cui all'art. 10 delle condizioni di assicurazione;

- nel caso di veicolo che, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
- involontaria omissione del rinnovo del permesso a condurre, se il rinnovo non avviene entro 6 (sei) mesi dal sinistro;
- mancato rinnovo quale conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo, in conformità alla normativa vigente al momento del sinistro.
- per i danni involontariamente causati a terzi in conseguenza della guida di figli minori o di persone soggette a tutela dell'assicurato/locatario, purché la circolazione sia avvenuta all'insaputa di colui che detiene legittimamente il veicolo.

### **Carico e scarico**

HDI assicura inoltre i danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dalle operazioni di carico e scarico quando il veicolo si trova in circolazione ai sensi di legge, esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate od in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

### **RC Trasportati**

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Sono esclusi i danni provocati al conducente ed al veicolo stesso.